



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE  
Dipartimento di Economia Marco Biagi

Prot. RE 2427-2014

PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE  
CENTRO STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI DEAL  
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI – UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

costituita con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 febbraio 2005, alla presenza del numero di Commissari richiesti per la validità delle sedute e delle delibere dal Regolamento interno della Commissione, adottato in data 30 maggio 2005 e successivamente modificato in data 13 settembre 2005, 18 luglio 2007, 19 dicembre 2007, 5 ottobre 2009, 29 novembre 2010, 7 novembre 2011, 15 ottobre 2012, 3 giugno 2013 e 7 febbraio 2014, ed in particolare di:

- Prof. Michele Tiraboschi (Presidente) – in collegamento skype;
- Dott.ssa Flavia Pasquini (Vice Presidente) – in collegamento skype;
- Dott. Gabriele Bubola (Commissario) – presso la Sede della Commissione sita in V.le Berengario 51, 41121, Modena (MO);
- Dott. Davide Venturi (Commissario) – in collegamento skype;
- Dott.ssa Valeria Filippo (Commissario) – in collegamento skype;

**ESAMINATA**, nella seduta tenutasi il 5 settembre 2014, alle ore 8.00, l'istanza n. **15571**, presentata in data 20/06/2014 da **Associazione Wwoof Italia**, con sede in Castagneto Carducci (LI), Via Casavecchia n. 109 – C.F. 92067640497, rappresentata da Claudio Pozzi, nato a Livorno il 30.09.1953 e residente a Rosignano M.mo (LI), in via Aurelia n. 64, C.F.: PZZCLD53P30E625N in qualità di presidente, intesa a certificare il regolamento associativo adottato dall'Assemblea in data 1 marzo 2014;

**SENTITO** il parere del commissario relatore nominato secondo le disposizioni del Regolamento della Commissione, Dott. Davide Venturi;

**ESAMINATA** la scheda riepilogativa di seguito riportata;

*Scheda riepilogativa*

*(ai sensi del Regolamento della Commissione di certificazione istituita presso il  
Centro Studi Internazionali e Comparati «DEAL», Università di Modena e Reggio Emilia)*

**Oggetto:** Istanza di certificazione 15571, presentata in data 20/06/2014 da **Associazione Wwoof Italia**, con sede in Castagneto Carducci (LI), Via Casavecchia n. 109 – C.F. 92067640497, rappresentata da Claudio Pozzi, nato a Livorno il 30.09.1953 e residente a Rosignano M.mo (LI), in via Aurelia n. 64, C.F.: PZZCLD53P30E625N in qualità di presidente, intesa a certificare il regolamento associativo adottato dall'Assemblea in data 1 marzo 2014;

*premesso che:*

1) *il Presidente, dopo avere sommariamente esaminato l'istanza di certificazione di cui allo oggetto, ha nominato il dr.*



*Davide Venturi Commissario relatore;*

2) *il Presidente ha poi fissato per la riunione del 5 settembre 2014 la delibera della istanza di cui all'oggetto;*

*si osserva quanto segue:*

**1) Ricognizione della documentazione presentata:**

- a. *istanza di certificazione, presentata da Associazione Wwoof Italia, con sede in Castagneto Carducci (LI), Via Casavecchia n. 109 – C.F. 92067640497, sottoscritta dal sig. Claudio Pozzi, nato a Livorno il 30.09.1953 e residente a Rosignano M.mo (LI), in via Aurelia n. 64, C.F.: PZZCLD53P30E625N in qualità di presidente dell'associazione, avente ad oggetto il regolamento associativo adottato dall'Assemblea in data 1 marzo 2014;*
- b. *copia del documento di identità (C.I. AK2659504), in corso di validità, di Pozzi Claudio, che ha sottoscritto l'istanza in qualità di Presidente della Associazione Wwoof Italia;*
- c. *copia del Regolamento Interno della Associazione di Promozione Sociale Wwoof Italia Opportunità nelle Fattorie Biologiche nel Mondo, sottoscritto dai membri del Consiglio Direttivo della Associazione;*
- d. *copia della delibera assembleare del 1 marzo 2014, mediante la quale l'Assemblea della Associazione Wwoof Italia approva il Regolamento interno di cui al punto precedente;*

**2) Profili di carattere formale (requisiti di regolarità dell'istanza)**

- a. *L'istanza è sottoscritta dal Presidente della Associazione, sig. Claudio Pozzi, CF: PZZCLD53P30E625N;*
- b. *L'istanza è corredata da copia della Carta d'Identità in corso di validità del sopra menzionato sig. Claudio Pozzi (CdI: AK2659504);*
- c. *L'istanza contiene la dichiarazione relativa alla assenza di precedenti provvedimenti di diniego di certificazione relativi al medesimo documento contrattuale, nonché la dichiarazione relativa all'assenza di precedenti provvedimenti e/o procedimenti ispettivi riferibili al rapporto contrattuale in esame.*
- d. *Sono espressamente indicati gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione. In particolare l'istanza prevede la richiesta della certificazione del contratto prodotto agli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali.*

**3) Profili di procedibilità: sulla possibilità di certificare il cd. "contratto di associazione" in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro (art. 75 D.Lgs. n. 276/2003)**

*In via preliminare, al fine di verificare la ricevibilità e la procedibilità dell'istanza di certificazione, che ha ad oggetto il Regolamento di una associazione, e precisamente di una associazione riconosciuta ai sensi del Capo II del Titolo II del Libro Primo del codice civile, costituita nella forma della Associazione di Promozione Sociale ai sensi della legge n. 383/2000, occorre verificare e dare conto della possibilità di includere il regolamento di una associazione quale contratto nel quale «sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro» (art. 75, D.Lgs. n. 276/2003). Con riferimento al problema della competenza delle commissioni di certificazione ad emettere un provvedimento in merito ad un atto giuridico quale il Regolamento Interno associativo sottoposto ad esame, si ritiene che tale competenza sussista in ragione del duplice presupposto della natura contrattuale del cd. "contratto di associazione" e della deduzione nel negozio contrattuale, direttamente o indirettamente, di una prestazione di lavoro. Tale considerazione si basa sulle argomentazioni che seguono.*

a. **Sulla natura contrattuale del cd. "contratto di associazione":**

*Con riferimento al primo problema, che riguarda la verifica della sussistenza del presupposto della natura contrattuale del contratto di associazione, si rileva che l'attuale dottrina civilistica ha superato i dubbi sulla natura contrattuale dell'atto costitutivo e dello statuto della associazione. In particolare, parafrasando la migliore dottrina civilistica, si ritiene oggi che atto costitutivo e statuto (art. 16 del codice civile) siano due atti formalmente distinti che però costituiscono un unitario negozio giuridico, denominato appunto contratto di associazione.*

*Quanto al Regolamento Interno della Associazione, esso rappresenta un atto negoziale ad efficacia interna che vincola i soci della Associazione medesima, e partecipa della natura contrattuale dello statuto, rispetto al quale, in ottica di maggiore dettaglio, condivide la funzione di regolazione dei rapporti interni tra i soci.*

*Pertanto, data la natura contrattuale del vincolo associativo espressa nel cd. "contratto di associazione", di cui atto costitutivo, statuto ed eventuale regolamento interno di dettaglio costituiscono l'espressione in termini documentali, appare riscontrata la sussistenza del presupposto relativo alla verifica della natura contrattuale del negozio sottoposto a certificazione.*

b. **Sulla prestazione di lavoro dedotta nel contratto associativo:**

*La legge non richiede che il contratto sottoposto all'esame della Commissione di certificazione riguardi necessariamente un rapporto di lavoro, né che sussista un collegamento contrattuale tra contratto sottoposto a certificazione e uno o più contratti di lavoro; si rileva invece che la norma si limita piuttosto a richiedere che nel contratto sottoposto a certificazione sia dedotta, anche indirettamente, una prestazione di lavoro.*

*Nel caso in esame, la prestazione dei Soci Viaggiatori (Wwoofers) non appare inquadrabile come rapporto di lavoro (ciò viene espressamente escluso dal terzo capoverso dell'art. 2.4 del Regolamento Interno), e tuttavia essa potrebbe essere considerata come una prestazione lavorativa in senso oggettivo. La questione, infatti, è che sebbene non sussista un rapporto lavorativo tra ciascun Ospitante (Host) e i Viaggiatori (Wwoofers) che soggiornano presso di lui, ciò in quanto non sussiste una relazione contrattuale che lega l'uno agli altri, tuttavia la partecipazione da parte dei Wwoofers alle attività dei c.d. Centri Educativi descritta nel Regolamento Interno appare comunque inquadrabile come esecuzione di prestazioni oggettivamente lavorative, per quanto prestate a titolo gratuito e di volontariato, nonché senza che sorga un rapporto di lavoro né di tipo subordinato, né di tipo autonomo.*

*Insomma, la presenza di prestazioni oggettivamente considerabili come prestazioni lavorative, sostanzialmente consistenti in lavori agricoli di varia natura, consente di ritenere che la fattispecie sottoposta all'esame della Commissione di Certificazione soddisfi anche questo secondo ed ultimo presupposto necessario affinché il contratto di associazione possa essere sottoposto alla procedura di certificazione dei contratti ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003. Si ritiene dunque accoglibile e procedibile l'istanza di certificazione presentata.*

**4) Profili di carattere sostanziale: sulla natura gratuita o onerosa della prestazione di lavoro dedotta nel contratto di associazione**

*Con riferimento alla legittimità delle norme del contratto di associazione rispetto alle norme di tutela dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento alle prestazioni di lavoro effettuate dai Soci Viaggiatori (Wwoofers) nell'ambito dei Centri Educativi gestiti dai Soci Ospitanti (Hosts), appare essenziale verificare la natura gratuita ovvero onerosa delle prestazioni di lavoro oggettivamente intese ai sensi del precedente punto n. 3.*

*In particolare, occorre verificare se sussista un rapporto di lavoro, sia esso di natura autonoma o subordinata, tra Socio Ospitante (Host) e Socio Viaggiatore (Wwoofer), ovvero se le prestazioni oggettivamente qualificabili come di lavoro siano in realtà effettuate a titolo gratuito dal Viaggiatore (Wwoofer) nei confronti dell'Ospitante (Host) medesimo, in esecuzione del contratto di associazione. La soluzione della questione appare essenziale ai fini della verifica della legittimità del contratto di associazione sul piano del rispetto o meno delle norme giuslavoristiche che attengono alla costituzione e alla esecuzione dei rapporti di lavoro; nel senso che, qualora si verificasse la legittimità della prevista gratuità delle prestazioni dei Wwoofers, in quanto esse siano intese alla esecuzione delle finalità associative, ne conseguirebbe l'estraneità di tali prestazioni dalla sussistenza di altrettanti rapporti lavorativi.*

*A tal uopo si significa quanto segue.*

**a. L'Associazione Wwoof Italia**

*La associazione Wwoof Italia aderisce al movimento internazionale Wwoof (World Wide Opportunities On Organic Farms) di cui promuove i principi per l'Italia. Dalla documentazione inviata alla Commissione risulta che l'Associazione è in corso di registrazione ai fini del riconoscimento.*

*Nel merito, le finalità di Wwoof Italia sono stabilite dall'art. 2 dello Statuto, che, ai fini di quanto qui rileva, stabilisce quanto segue: «Scopo specifico di WI è quello di organizzare, in sintonia con il Movimento Internazionale WWOOF (World Wide Opportunities On Organic Farm), la circolazione nazionale ed internazionale di Volontari (Wwoofers) per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura naturale come scelta di vita. Al fine di perseguire tale scopo WI organizza una rete nazionale di persone (Host) che si costituiranno in Centri Educativi mettendo a disposizione i propri spazi di vita e di lavoro, per permettere la libera circolazione di soci (wwoofer) che contribuiranno volontariamente alla vita e allo sviluppo dei singoli centri, promuovendo così la diffusione di idee e di pratiche per un sano equilibrio fra l'uomo e la natura (wwoofing)». Nell'ambito di tale finalità associativa si pone la questione della natura delle prestazioni oggettivamente lavorative effettuate dai Wwoofers nei riguardi degli Hosts.*

**b. Sulla realizzazione della finalità associativa attraverso le prestazioni oggettivamente lavorative dei Wwoofers e la ospitalità degli Hosts. Natura gratuita delle prestazioni reciproche**

*Il Regolamento Interno sottoposto ad esame prevede all'articolo 2.3 che i Wwoofers (altrimenti detti "Viaggiatori") «potranno soggiornare, previo accordo diretto, presso i Centri Educativi, contribuendo in modo volontario al progetto del Centro, senza alcun vincolo di subordinazione, orario o mansione, ma secondo le proprie possibilità, esperienze ed attitudini, collaborando anche alle attività quotidiane legate alla gestione del Centro e alla loro stessa permanenza».*

*D'altra parte, l'articolo 2.4 del medesimo Regolamento Interno stabilisce che «I Soci Ospitanti accoglieranno e alloggeranno i Soci Viaggiatori, con i quali condivideranno la quotidianità e ai quali trasmetteranno saperi, conoscenze e motivazioni legate alle loro scelte e alle loro attività di agricoltori a presidio dell'ambiente, affinché i Soci Viaggiatori possano far tesoro dell'esperienza vissuta».*

*Le due predette norme regolamentali appaiono del tutto coerenti con la finalità associativa, stabilita dal sopra*

richiamato articolo 2 dello Statuto. Infatti, la finalità che accomuna gli interessi tanto dei Wwoofers quanto degli Hosts, e che giustifica le prestazioni di lavoro dei Wwoofers all'interno dei Centri Educativi come lavoro gratuito prestato a titolo di volontariato e di perseguimento degli scopi associativi, appare essere quella di «organizzare in sintonia con il Movimento Internazionale WWOOF (World Wide Opportunities On Organic Farm) la circolazione nazionale ed internazionale di Volontari (Wwoofers) al fine di sviluppare l'interesse e la conoscenza delle tecniche dell'agricoltura naturale come scelta di vita».

I rapporti tra Ospitanti (Hosts) e Viaggiatori (Wwoofers) sono specificatamente regolati, ed inquadrati nell'ambito del vincolo associativo che ne costituisce la causa, nell'art. 2.4 del Regolamento Interno. In particolare, la natura associativa del rapporto tra tali soggetti viene così definito: «l'ospitalità e le prestazioni rese dai Soci Ospitanti a favore dei Soci Viaggiatori, così come le attività e le prestazioni rese dai Soci Viaggiatori per i Soci Ospitanti e per il Centro Educativo in generale, non si fondano su un vincolo contrattuale di lavoro e non rappresentano uno scambio di mano d'opera e/o di servizi, né retribuzione o compenso, ma costituiscono una modalità di partecipazione all'attività associativa e di perseguimento degli scopi e delle finalità del Centro Educativo in quanto membro di WI», cosicché «le prestazioni rese dagli Ospitanti e dai Viaggiatori, anche a favore gli uni degli altri, sono attività che integrano le finalità associative e devono compiersi nel rispetto dello Statuto, del presente regolamento e delle regole di buona convivenza».

Sulla base della documentazione associativa sottoposta all'esame della Commissione di Certificazione risulta, dunque, che le prestazioni oggettivamente di lavoro in questione siano da considerare come legittimamente rese al di fuori di un rapporto di lavoro, in quanto la causa delle prestazioni medesime pare doversi rinvenire nella adesione dei Wwoofers alla Associazione e nel mutuo perseguimento degli scopi della Associazione medesima. Del pari, la prestazione resa dagli Hosts di garantire vitto e alloggio ai Wwoofers non sembra potersi configurare né come una forma di retribuzione in natura sinallagmaticamente collegata ad una prestazione lavorativa, né come attività commerciale di tipo turistico-alberghiera, ma essa appare piuttosto costituire una prestazione genuinamente rientrante nell'ambito delle finalità sociali, e quindi causalmente collegata al vincolo sociale.

In altre parole, il c.d. contratto di associazione (Statuto e Regolamento Interno, oltre all'Atto Costitutivo, quest'ultimo non sottoposto all'esame della Commissione) costituisce la fonte di regolamentazione delle prestazioni oggettivamente rese dai Wwoofers (prestazioni di lavoro) e dagli Hosts (vitto e alloggio), laddove tali tipologie di prestazioni costituiscono l'oggetto stesso delle attività associative, pertanto causalmente inquadrabili nell'ambito del contratto di associazione e non nell'ambito di un contratto di lavoro o di altro contratto. Lo scambio dunque di esperienze riferite alla cultura della agricoltura biologica a stretto contatto dell'ambiente finisce insomma per integrare finanche la causa stessa del contratto di associazione che si configura nel perseguimento delle finalità dell'associazione medesima stabilite dallo Statuto.

**5) Sull'inquadramento normativo delle attività dei Wwoofers ai sensi delle norme di prevenzione e protezione (D.Lgs. n. 81/2008)**

Con specifico riferimento alla qualificazione dei rapporti tra Host e Wwoofer sul piano prevenzionistico, in ragione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, l'art. 2.4 del Regolamento Interno prevede che «i Soci Ospitanti sono responsabili della salute e della sicurezza dei Soci Viaggiatori durante la permanenza presso il Centro Educativo, esonerando l'associazione WI da qualsivoglia responsabilità in merito, ferma restando la copertura assicurativa dei Soci Viaggiatori di seguito indicata». Si ritiene dunque che la attività svolta dagli Wwoofers possa essere, ai fini prevenzionistici, considerata come attività rientrante nell'ambito dell'art. 3, comma 12-bis del d.lgs. n. 81/2008 che ne definisce l'ambito di applicazione, vale a dire come attività svolta nell'ambito di una associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000, stante il fatto che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto dell'associazione, WI risulta una associazione di promozione sociale.

**6) Considerazioni conclusive**

**Profili di carattere sostanziale:**

**I.- Quanto alla natura oggettivamente lavorativa delle prestazioni dei Viaggiatori (Wwoofers) nell'esecuzione del contratto di associazione:**

Dall'analisi della documentazione prodotta il contratto di associazione (in particolare lo Statuto e il Regolamento Interno) contiene i requisiti necessari al fine di ritenere che le prestazioni effettuate dai Soci Viaggiatori (Wwoofers) siano da considerare come prestazioni oggettivamente lavorative, in quanto si sostanziano nella partecipazione alle lavorazioni agricole che vengono eseguite nell'ambito della conduzione della impresa agricola condotta dai rispettivi Soci Ospitanti (Hosts). In particolare, infatti, si rileva che:

- I Soci Viaggiatori, nell'ambito delle finalità stabilite dallo Statuto (art. 2), «potranno soggiornare, previo accordo diretto, presso i Centri Educativi, contribuendo in modo volontario al progetto del Centro, senza alcun vincolo di subordinazione, orario o mansione, ma secondo le proprie possibilità, esperienze ed attitudini, collaborando anche alle attività quotidiane legate alla gestione del Centro e alla loro stessa permanenza» (Regolamento Interno, art. 2.3). Pertanto essi, nell'ambito del rapporto associativo, da un lato

beneficiano della ospitalità gratuita dei Soci Ospitanti (Hosts), e dall'altro lato svolgono le ordinarie attività quotidiane dei Centri Educativi, vale a dire la «attività agricola a carattere familiare e/o professionale» che caratterizza la conduzione dei medesimi Centri Educativi gestiti dai Soci Ospitanti (Hosts);

– Lo stesso termine “wwoofing”, che caratterizza l’oggetto del vincolo sociale, viene definito come una esperienza di vita condivisa tra Soci Ospitanti (Hosts) e Soci Viaggiatori (Wwoofers) diretta alla «diffusione di idee e di pratiche per un sano equilibrio fra l’uomo e la natura» (art. 2.1 Statuto).

**II.- Quanto alla causa della prestazione lavorativa dei Wwoofers e alla natura gratuita della stessa si osserva quanto segue:**

Sebbene dunque le attività svolte dai Soci Viaggiatori (Wwoofers) siano configurabili come attività lavorative in senso oggettivo (attività di coltivazione, di pastorizia, ecc.), tuttavia la causa del rapporto tra Soci Ospitanti (Hosts) e Soci Viaggiatori (Wwoofers) non è configurabile come riconducibile ad un rapporto di lavoro, ma integra piuttosto le finalità associative, e dunque rientra nel rapporto associativo (contratto di associazione). Pertanto la natura di dette prestazioni è del tutto gratuita, come del pari è gratuita l’ospitalità offerta dai Soci Ospitanti (Hosts) ai Soci Viaggiatori (Wwoofers), in quanto anche tale utilità rientra nell’ambito delle finalità associative. A supporto di tale conclusione si richiamano i seguenti elementi:

- «L’ospitalità e le prestazioni rese dai Soci Ospitanti a favore dei Soci Viaggiatori, così come le attività e le prestazioni rese dai Soci Viaggiatori per i Soci Ospitanti e per il Centro Educativo in generale, non si fondano su un vincolo contrattuale di lavoro e non rappresentano uno scambio di mano d’opera e/o di servizi, né retribuzione o compenso, ma costituiscono una modalità di partecipazione all’attività associativa e di perseguimento degli scopi e delle finalità del Centro Educativo in quanto membro di WI» (art. 2.4 del regolamento interno);
- Infatti, «le prestazioni rese dagli Ospitanti e dai Viaggiatori, anche a favore gli uni degli altri, sono attività che integrano le finalità associative» (art. 2.4 del regolamento interno);
- In questo contesto, dunque, «la costituzione, anche di fatto, di un vincolo contrattuale di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo fra i Soci Ospitanti ed i Soci Viaggiatori esula dall’attività associativa e dovrà essere posto in essere nel rispetto e nelle forme stabilite dalle norme in materia» (art. 2.4 del regolamento interno).

### **III.- Valutazione conclusiva:**

A fronte delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che le attività oggettivamente lavorative che vengono prestate dai Soci Viaggiatori (Wwoofers) siano da considerare come prestazioni a titolo gratuito rientranti nella causa del contratto di associazione, e non costituiscano rapporto di lavoro tra i Soci Viaggiatori (Wwoofers) medesimi e i Soci Ospitanti (Hosts). Resta comunque fermo che, qualora tra tali soggetti dovesse essere costituito, anche di fatto, un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, tale eventuale rapporto, esulando dallo scopo associativo, dovrà rispettare le norme che ne regolano la costituzione e l’esecuzione, e risultare da apposito e separato patto, nelle forme previste dalla legge.

**COMPLETATO** l’esame della documentazione prodotta dalle parti in sede di istanza;

### **RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell’art. 75, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, la procedura di certificazione è finalizzata alla riduzione del contenzioso in materia di lavoro in relazione ai contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- l’Associazione istante, nella persona del Presidente, intende certificare il Regolamento Interno, che al pari dello Statuto integra il cd. contratto di associazione;
- nel cd. contratto di associazione presentato vengono, per quanto indirettamente, dedotte prestazioni oggettivamente configurabili come lavorative, sebbene non rientranti nella causa del contratto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo;
- le attività oggetto del programma negoziale, come descritto nel documento contrattuale e come ricostruito ed interpretato nella *Scheda riepilogativa* che precede e di cui si intendono qui riproposti i contenuti, non configurano rapporti di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo, ma integrano tutte l’oggetto del contratto di associazione, nell’ambito della cui causa sono inquadrabili;

**VERIFICATA** la piena legittimità, formale e sostanziale, della procedura seguita secondo quanto previsto dal Regolamento Interno della Commissione;

## CERTIFICA

che il Regolamento Interno in esame, che integra lo Statuto della Associazione e dunque il contratto di associazione, così come da documentazione prodotta e conservata agli atti e come rappresentato dalle parti in sede di istanza è **conforme** alla legge in quanto non viola le norme in materia di costituzione e di esecuzione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

### NOTA BENE

Il presente provvedimento produce effetti  Civili  Amministrativi  Previdenziali  Fiscali nei confronti delle parti e dei terzi interessati.

Tanto le parti quanto i terzi, ai sensi dell'art. 80, comma 1, decreto legislativo n. 276/2003, hanno facoltà di proporre ricorso:

I) davanti al Giudice del Lavoro competente, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti a questa Commissione di certificazione, ex art. 80, comma 4, decreto legislativo citato, entro il termine di prescrizione del diritto fatto valere, per i seguenti motivi:

- 1- errore di qualificazione del contratto;
- 2- difformità tra il programma negoziale certificato e la successiva attuazione;
- 3- vizi del consenso.

II) davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di gg. 60 dalla notifica del provvedimento per i seguenti motivi:


- 1- violazione del procedimento;
- 2- eccesso di potere.

Modena, lì 5 settembre 2014

Il Commissario Relatore, Dott. Davide Venturi



Il Presidente, Prof. Michele Tiraboschi



Il Vice Presidente, Dott.ssa Flavia Pasquini



### Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

I dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati da questa Università al fine di adempiere a tutti gli obblighi cui per legge è tenuta, nonché per finalità di studio e ricerca. Tali dati saranno trattati nel rispetto degli artt. 19-22 d. lgs. n. 196/2003. Essi saranno, in particolare, raccolti e conservati dagli incaricati ed eventualmente comunicati ai soli soggetti pubblici previsti dalla legge, i quali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, ne facciano richiesta.

Ai sensi del comma 4 art. 18 d. lgs. n. 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Incaricati del trattamento dei dati personali sono tutti i membri della Commissione di certificazione (i cui riferimenti sono indicati sul sito [www.certificazione.unimore.it](http://www.certificazione.unimore.it)), nonché i ricercatori, i dottorandi ed i collaboratori che si occupano di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto per conto dell'Università di Modena e Reggio Emilia e del Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL – Dipartimento di Economia Marco Biagi.

L'interessato ha diritto di accesso ai propri dati, e dispone di ogni altro diritto previsto dall'art. 7 d. lgs. n. 196/2003.